



www.italy-ontheroad.it

Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in Italia aggiornato al **17/04/2018**.

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| ALBANIA * | FINLANDIA | LUSSEMBURGO | REPUBBLICA SLOVACCA |
| ALGERIA | FRANCIA | MACEDONIA | ROMANIA |
| ARGENTINA | GERMANIA | MALTA | SAN MARINO |
| AUSTRIA | GIAPPONE | MAROCCO | SLOVENIA |
| BELGIO | GRAN BRETAGNA | MOLDOVA | SPAGNA |
| BULGARIA | GRECIA | <u>NORVEGIA</u> | SVEZIA |
| CIPRO | IRLANDA | PAESI BASSI | SVIZZERA |
| CROAZIA | <u>ISLANDA</u> | POLONIA UKRAINA ⁸ | TAIWAN |
| DANIMARCA | LETTONIA | PORTOGALLO | TUNISIA |
| EL SALVADOR** | LIBANO | PRINCIPATO di MONACO | TURCHIA |
| ESTONIA | <u>LIECHTENSTEIN</u> | REPUBBLICA CECA | UNGHERIA |
| FILIPPINE | LITUANIA | REPUBBLICA COREA sud | URUGUAY *** |
| SRY LANKA ⁴ | ECUADOR ⁵ | BRASILE ⁹ | ISRAELE ⁷ BRASILE ⁹ |

In grassetto gli Stati della Comunità Europea, *in corsivo gli Stati SEE*.

* I modelli rilasciati fino al 31 ottobre 1999 NON possono essere affatto convertiti in patente italiana. Accordo valido fino al 15/8/2014.

** Non sono convertibili le patenti di categoria: C, D ed E. Accordo valido fino al 19/9/2014. ***Accordo valido fino al 17/05/2020.

⁴Accordo valido fino al 04/3/2022. ⁵ accordo valido fino al 13/03/2017.

⁷accordo valido fino al 10/11/2018 ⁸accordo valido fino al 29/5/2021 ⁹accordo valido fino al 13/1/2023

Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini.

| | |
|-------------|---|
| CANADA | Personale diplomatico e consolare. |
| CILE | Diplomatici e loro familiari. |
| STATI UNITI | Personale diplomatico e consolare e loro familiari. |
| ZAMBIA | Cittadini in missione governativa e loro familiari. |

Si precisa che:

Le PATENTI rilasciate dai **Paesi comunitari** possono essere convertite senza esame, oppure il titolare ne può richiedere il riconoscimento una volta acquisita la residenza in Italia; ma non hanno alcun obbligo di convertire la patente, né di farla riconoscere. Esistono PATENTI rilasciate da Paesi comunitari che non prevedono alcuna scadenza o il cui periodo di validità è superiore a quello previsto dall'art. 126 CdS. Ribadendo che il titolare di patente comunitaria non è obbligato a convertirla, egli deve comunque adeguarsi a quanto disposto a livello nazionale in materia di rinnovo del documento, anche se su di esso non è riportata la scadenza o se questa è superiore a quella normalmente prevista per la categoria posseduta ed in base all'età del titolare dell'abilitazione.

Gli **AUTOVEICOLI**, **MOTOVEICOLI** e i **RIMORCHI** immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, o siano muniti della documentazione prevista dal D.L. 331/1993 sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di UN ANNO, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. L'art. 132 CdS è applicabile anche ai cittadini comunitari che dopo aver stabilito la loro residenza in Italia, continuano a circolare sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà, senza aver provveduto a Nazionalizzare il mezzo, oltre il termine di UN ANNO (circolare Ministero Interno n. 300/A/1/27794/111/56 del 24 ottobre 2007). Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine. Per quelli immatricolati in uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il simbolo comunitario che indica anche lo Stato di origine, posto a sinistra della targa. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali. Art. 133 CdS.

Si ricorda che per i veicoli con targa straniera vi è l'obbligo di pagare subito la sanzione verbalizzata, per inottemperanza fermo del veicolo ai sensi art. 207 CdS.

Aggiornato al 17/04/2018